



ISTITUTO COMPRENSIVO I – TORTOLI'

via MONS. VIRGILIO, 7 C.A.P. 08048 TORTOLI
C.F. 91009650911 - TEL. 0782/623185 - FAX 0782/628051
E-MAIL NUIC869007@ISTRUZIONE.IT - NUIC869007@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: www.ics1tortoli.edu.it
CODICE UNIVOCO FATTURE UF517T

Circ.n. 116

Tortoli, 19/05/2020

Ai sigg. Docenti
Ai Genitori degli alunni
Agli alunni delle classi
Sito Web - Atti

Oggetto: Valutazione finale degli apprendimenti (OM n.11 del 16 maggio 2020)

Il giorno 16 maggio 2020 il Ministero dell'Istruzione ha emanato l'Ordinanza n. 11 concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

Schematicamente si riportano di seguito i punti essenziali dell'Ordinanza:

- Valutazione finale degli apprendimenti

La valutazione finale, espressa per tutte le classi in decimi, è un'operazione collegiale effettuata dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe *sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.* (art.3 c.3 OM)

- Ammissione alla classe successiva

Vengono ammessi alla classe successiva anche gli alunni che presentano una valutazione inferiore a sei decimi in una o più discipline. (art.3 c.4 OM)

Non vengono ammessi alla classe successiva gli alunni per i quali il Consiglio di Classe non possiede alcun elemento di valutazione *per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico* (art.3 c.7 OM)

- Alunni con valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento (art.3 c.5 OM)

In particolare nel Piano di Apprendimento Individualizzato sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. (art.6 c.1 OM)

Le valutazioni inferiori a sei decimi vengono riportate nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione (art.3 c.4 OM)

- **Alunni con disabilità certificata e alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati**

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato,[...]. (art.5 c.1 OM)

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. (art.5 c.2 OM)

- **Piano di apprendimento individualizzato e di integrazione degli apprendimenti**

*Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale*

*I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**.*

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. (art. 6 c.1,2,3 OM)

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione. (art. 6 c.6 OM)

- **Criteri di Valutazione**

La valutazione trova legittimità nei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti che, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa ... , integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa (art.2 c.2 OM)

I suddetti criteri tengono conto dell'aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di apprendimento, strumenti e metodologie didattiche, definiti dai Consigli di Classe e Interclasse in seguito alla contingenza sanitaria internazionale e individuano (art.2 c.1 OM)

- **Modalità di svolgimento delle valutazioni**

Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza (art.1 c.2 OM)

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (DL n.33 del 16 Maggio articolo 1 c.10).

[ALLEGATO: OM n.11/2020](#)



Il Dirigente Scolastico
prof. Drago Basilio

La firma deve intendersi autografa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93